

PREVIDENZA

INPS (ex INPDAP), ENPAV, Fondo Perseo e Fondo Sanità: come scegliere?

Pierluigi Ugolini*

Una mappa per orientarsi nella complessa offerta di previdenza obbligatoria e previdenza integrativa

Negli anni l'offerta previdenziale si è andata a differenziare e oggi non è facile né scontato avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole.


Tuttavia – e questa indicazione è particolarmente importante per i colleghi più giovani e/o neoassunti – è fondamentale ricordare che il proprio futuro previdenziale si costruisce da giovani e non nell'ultimo periodo lavorativo. Infatti le riforme che si sono succedute negli anni hanno scardinato quella che per molti è stata una certezza: poter accedere, al termine della propria carriera, a un reddito pensionistico coincidente con quanto percepito con

l'ultimo stipendio, oltre a una cospicua liquidazione. Su tale certezza i nostri genitori hanno costruito la loro pensione, ma oggi non è più così e bisogna essere consapevoli che il solo pilastro previdenziale obbligatorio garantisce oggi – per i neo assunti, ma anche per molti giovani colleghi con poca anzianità contributiva – un tasso di sostituzione (il rapporto in % tra l'importo del primo rateo pensionistico e l'ultimo stipendio o reddito percepito prima del pensionamento) nettamente inferiore all'ultimo reddito.

È quindi indispensabile conoscere possibilità e opzioni offerte dalle forme di Previdenza complementare sia attraverso accordi nazionali sia attraverso gli accordi e le convenzioni offerte dal SIVeMP: Fondo Perseo e Fondo Sanità.

Se l'iscrizione all'ENPAV è facoltativa

Prima di affrontare il tema della previdenza complementare (in particolare con una sintetica descrizione delle opportunità e un breve riepilogo delle nuove regole contrattuali), ricordiamo che tutti i dipendenti pubblici sono obbligatoriamente iscritti all'INPS, e i medici veterinari iscritti all'Ordine per la prima volta antecedentemente al 27 aprile 1991, sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENPAV. Queste due casse previdenziali costituiscono pertanto il primo pilastro previdenziale per i medici veterinari di Sanità pubblica.



© shutterstock.com

Senza entrare nel merito delle prestazioni offerte dall'INPS vale la pena di analizzare con maggior dettaglio quello che per molti medici veterinari dipendenti, soprattutto se di recente assunzione, è un grande punto interrogativo, ovvero, i pro e i contro dell'iscrizione all'ENPAV per i colleghi la cui iscrizione è facoltativa. Se infatti è conveniente, sia da un punto di vista economico sia previdenziale l'opzione di rapporto esclusivo, tuttavia tale opzione non comporta l'automatica cancellazione dall'ENPAV.

La normativa e il CCNL impongono alcuni elementi di riflessione, considerato che la possibilità, per i medici e i medici veterinari di svolgere attività libero professionale, anche *intramoenia*, impone l'iscrizione come contribuenti all'ENPAV; iscrizione da cui scaturiscono obblighi contributivi che possono essere percepiti come onerosi e di cui bisogna conoscere opportunità e controindicazioni.

Requisito obbligatorio per un medico veterinario che chieda la cancellazione dall'ENPAV è infatti, oltre all'iscrizione all'Albo professionale per la prima volta dopo il 27 aprile 1991 (prerequisito fondamentale), l'ulteriore requisito di non svolgere l'attività veterinaria in nessuna delle seguenti modalità:

- attività libero professionale o autonoma neanche a titolo gratuito o personale;
- attività libero professionale extramuraria;
- attività libero professionale intramuraria al di fuori dell'impegno di servizio o attività di ricerca e consulenza per conto terzi.

Tali requisiti possono essere in conflitto e/o in contrasto con alcune scelte personali e con alcune opzioni offerte dal CCNL (i.e. prestazioni aggiuntive in regime di libera professione d'azienda), e vanno pertanto attentamente valutate. La contrattazione aziendale, in ogni caso, dovrà necessariamente tener conto delle opzioni più favorevoli per non rendere antieconomico l'accesso a detti istituti. Mantenere o meno l'iscrizione all'ENPAV sarà una scelta di impatto non indifferente, trattandosi a tutti gli effetti di un pilastro previdenziale decisamente solido anche se certamente non

economico.

Si potrebbe definire, considerata la struttura delle prestazioni, una forma di integrazione al primo pilastro.

La scelta di rimanere iscritti, o meno, all'ENPAV

AmMESSO che si sia nelle condizioni di esercitare l'opzione di cancellazione, tale scelta influisce sulla maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici erogati dall'Ente al raggiungimento della soglia contributiva minima, ovvero:

- *pensione di vecchiaia*: corrisposta al compimento del 68° anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione. In alternativa, può essere conseguita all'età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne, con almeno 25 anni di contribuzione;

- *pensione di vecchiaia anticipata* che prevede due possibilità di accesso: almeno 40 anni di contribuzione e 62 anni di età; almeno 35 anni di contribuzione e 62 anni di età, ma in tal caso è prevista una riduzione del trattamento pensionistico con l'applicazione di coefficienti c.d. di neutralizzazione;

- *pensione di inabilità*: corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di iscrizione all'Ente (si prescinde dall'anzianità contributiva in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento di uno stato di salute che escluda la capacità all'esercizio della professione in maniera totale e permanente (100%);

- *pensione di invalidità*: corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (si prescinde dall'anzianità contributiva in caso di infortunio). Viene richiesto il riconoscimento della perdita di invalidità minima del 66,67%. La misura della pensione è pari all'80% di quella prevista per l'inabilità;

- *Pensione ai superstiti* (di reversibilità e indiretta): la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, quella indiretta spetta ai superstiti del professionista, iscritto all'Ente da almeno 5 anni al momento del decesso. Il mantenimento o meno dell'iscrizione all'ENPAV avrà quindi implicazioni molto maggiori del semplice pagamento di quote annuali di contribuzione aggiuntiva. In ogni caso i versamenti, inclusi il

contributo integrativo, saranno fiscalmente deducibili, e pertanto da inserire in dichiarazione dei redditi a prescindere dall'importo pagato.

Se si decide per la cancellazione dall'ENPAV

Una volta valutata la convenienza o meno di mantenere l'iscrizione all'Ente, la scelta di chiedere la cancellazione andrà formalizzata presentando apposita istanza.

I contributi versati fino alla cancellazione rimarranno accantonati e non andranno in nessun caso perduti. Sarà sempre possibile utilizzarli per:

- la ricongiunzione (trasferimento presso un altro Ente pensionistico);
- le pensioni in totalizzazione o cumulo (al raggiungimento dei requisiti);
- la rendita pensionistica al compimento dei 68 anni (se ci sono più di 5 anni di versamenti);
- la restituzione al compimento dei 68 anni (se ci sono meno di 5 anni di versamenti).

Il cancellato ENPAV sarà inoltre, e comunque, tenuto a versare ogni anno:

- il contributo di solidarietà, di importo non inferiore a 226,50 euro annui;
- il contributo di maternità, dovuto da tutti gli iscritti all'Ente non pensionati, uguale per tutti, destinato all'erogazione delle indennità di maternità in favore delle libere professioniste, che è interamente deducibile ai fini dell'IRPEF (per l'anno 2021 è pari a 62,00 euro).

Cumulo gratuito

Dall'1° gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) – comprese, dall'1 gennaio 2017, le Casse libero-professionali degli iscritti ad Albo – possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò, a condizione che non siano già titolari di trattamento

pensionistico presso una delle predette gestioni e non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo. La facoltà potrà essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici: di vecchiaia; anticipata; per inabilità; ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

La Previdenza complementare – secondo pilastro

L'8 aprile 2021 è stata sottoscritta presso l'ARAN l'ipotesi di accordo che disciplina le modalità di adesione al fondo negoziale di riferimento della Dirigenza medica e veterinaria, il Fondo Perseo Sirio a cui possono aderire i lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie locali, della Sanità, degli Enti pubblici non economici, dell'ENAC, del CNEL, delle Università, degli Enti di ricerca, delle Agenzie fiscali.

Prima di conoscerne i dettagli vale la pena di richiamare alcuni concetti chiave.

La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base. La previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa. Le forme pensionistiche possono essere

fondi chiusi, o negoziali, fondi aperti, fondi preesistenti o piani pensionistici. La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento, per cui è bene tener presente, lo rimarchiamo, che prima si comincia maggiori saranno i vantaggi economici.

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'anticipazione

Può essere richiesta, per il totale o per parte della posizione accumulata, nei seguenti casi:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli (trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo);
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (in qualsiasi momento);
- spese per congedi per la formazione e formazione continua (trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo);

È importante sapere che le somme che possono essere richieste come anticipazione da parte dei lavoratori pubblici possono riguardare esclusivamente quanto in diretta gestione di Perseo Sirio (contributi del lavoratore, contributi dell'Amministrazione e rendimenti della gestione finanziaria), ma non le somme accantonate figurativamente presso l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (Tfr e ulteriore 1,5% per i lavoratori *ante* 2001).

Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà per l'assicurato di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale entro il limite del 50% del montante finale accumulato. Per incentivare l'adesione a tali forme di previdenza integrativa, nell'ottica di

incrementare il welfare, le amministrazioni pubbliche si impegnano a versare una quota aggiuntiva a favore delle posizioni previdenziali degli aderenti e pari all'1,2% dell'imponibile ai fini del TFR. L'ipotesi sottoscritta l'8 aprile 2021 regola le modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio anche mediante il silenzio-assenso.

L'accordo si applica al personale assunto dopo il 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo.

Pertanto l'adesione al "Fondo Perseo-Sirio" avviene:

- a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente;
- b) mediante silenzio-assenso per il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo.

Adesione per silenzio-assenso dei neoassunti destinatari del Fondo

All'atto della firma del contratto individuale di assunzione, l'amministrazione fornisce al lavoratore un'informativa sulle modalità di adesione al Fondo disciplinate dall'accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Nell'ambito di tale informativa, sono altresì indicati i link al sito web del Fondo ove è possibile consultare le informazioni previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covid-19 nonché accedere alla modulistica o alla procedura web. Dell'informativa resa, è fatta espressa menzione nel contratto individuale di assunzione. Nei sei mesi successivi alla data di assunzione, il lavoratore può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, non esprima alcuna volontà, è iscritto automaticamente al Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

Adesione, per silenzio-assenso, per assenti dopo il 1° gennaio 2019, ma prima dell'entrata in vigore dell'accordo

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo definitivo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori l'informativa con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione, il lavoratore può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo manifestando espressamente la propria volontà di adesione.

Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

Diritto di recesso mediante silenzio-assenso

L'iscritto, mediante silenzio-assenso, dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione.

Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione.

Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

Vale la pena di notare che l'adesione al fondo può essere estesa ai familiari a carico (oltre ad essere destinatari

Tabella 1. La deducibilità fiscale della previdenza integrativa si traduce in un risparmio fiscale pari all'aliquota marginale applicata (la più alta che si subisce). Tale vantaggio si traduce in un rimborso fiscale di questo tipo.

Fascia di reddito	Versamento annuale	Aliquota IRPEF	Rimborso fiscale
€ 28.001-50.000	5.164,57	38%	€ 1.962,54
€ 50.001-75.000	5.164,57	41%	€ 2.117,47
oltre € 75.000	5.164,57	43%	€ 2.220,77

passivi delle prestazioni-capitale accumulato e/o prestazioni).

Gli accordi preesistenti stipulati dal SIVeMP per i propri iscritti

Il SIVeMP ha stipulato in favore dei propri iscritti la convenzione con il fondo chiuso "FondoSanità, Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie".

FondoSanità è un fondo negoziale di categoria

Il Fondo nasce dalla trasformazione del "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i dentisti", in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale dell'ANDI, del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAM, del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAF, della delibera del Comitato centrale della Federazione nazionale Collegi IPASVI, nonché della delibera della Segreteria nazionale SIVeMP che hanno assunto la qualifica di "Fonti Istitutive".

FondoSanità ha lo scopo di fornire agli aderenti, senza alcun fine di lucro, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione obbligatoria. A tal fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Possono aderire a FondoSanità i medici e gli odontoiatri iscritti all'ENPAM, gli infermieri iscritti all'ENPAPI, i farmacisti iscritti all'ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici di infanzia iscritte alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, i medici veterinari iscritti al SIVeMP che eserci-

tano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana, nonché gli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, c. 253, della Legge 28/12/2015 n. 208. Possono inoltre aderire al fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, nonché i dipendenti delle Fonti Istitutive, previa delibera da parte delle medesime, così come continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti acquisendo la qualifica di aderenti pensionati. FondoSanità ha le stesse caratteristiche, legali e regolamentari, di un fondo di previdenza complementare e gode dei medesimi benefici fiscali. Sono prerogative estensibili anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, con la possibilità quindi di attivare per gli stessi una posizione previdenziale. La deducibilità fiscale della previdenza integrativa, ad oggi, è pari a € 5.164,57 annui, che si traduce in un risparmio fiscale pari all'aliquota marginale applicata (la più alta che si subisce). Tale vantaggio si traduce in un rimborso fiscale (tabella 1): In sintesi, va rimarcata la necessità, soprattutto per i giovani, di approfondire maggiormente i temi inerenti la previdenza sia obbligatoria sia integrativa è fondamentale. Lo scopo di questo articolo, necessariamente non esaustivo ma sintetico, è quello di fornire spunti utili agli approfondimenti necessari, nell'ottica di una scelta consapevole e il più possibile documentata.

L'auspicio è che i lettori siano incentivati a porre – ma soprattutto a porsi – quesiti e a effettuare una analisi consapevole e il più possibile documentata delle possibilità e dei riferimenti normativi, ma anche contrattuali, per massimizzare i vantaggi e per iniziare a costruire, se non per se stessi per i propri cari, una posizione previdenziale solida.

* Componente Segreteria Nazionale